

Milano,
Aprile 2011

*Una proposta per il
lavoro autonomo
professionale*

La proposta nasce da un confronto con il Prof. Ichino sul DDL
1873/2009

E' limitata alla parte dell'intervento legislativo che intende disciplinare
il **lavoro autonomo**

Articolo 2094 DDL 1873/2009 (proposta Ichino)

“Subordinazione e dipendenza

1. È prestatore di lavoro subordinato colui che si sia obbligato, dietro retribuzione, a svolgere per una azienda in modo continuativo una prestazione di lavoro personale soggetta al potere direttivo del creditore.

2. E' prestatore di lavoro dipendente da un'azienda il lavoratore subordinato, nonché **il lavoratore autonomo continuativo**, l'associato in partecipazione, o il socio lavoratore di società commerciale, che traggano **più di due terzi del proprio reddito di lavoro complessivo dal rapporto con l'azienda medesima**, salvo che ricorra alternativamente uno dei seguenti requisiti:

a) la retribuzione annua lorda annua del collaboratore autonomo o dell'associato in partecipazione superi i **40.000 euro**; tale limite si dimezza per i primi due anni di esercizio dell'attività professionale;

b) il collaboratore autonomo, l'associato in partecipazione o il socio lavoratore sia iscritto a un albo o un ordine professionale incompatibile con la posizione di dipendenza dall'azienda.”

Secondo questa impostazione si presuppone che sia economicamente dipendente il lavoratore con una collaborazione continuativa “ in cui il creditore della prestazione non possa documentare la diversa e autonoma fonte di reddito della quale il prestatore goda in misura superiore a un terzo del suo reddito di lavoro complessivo. La documentazione può consistere, alternativamente,

- a) in una autodichiarazione del prestatore accompagnata dalla documentazione dei redditi diversi;
- b) nella copia della dichiarazione dei redditi del prestatore relativa all’anno precedente.”

Valgono tutte le condizioni del lavoro dipendenza tranne:

- quelle relative allo ius variandi del datore di lavoro in materia di mansioni (articolo 2103) o in materia di collocazione temporale della prestazione lavorativa (articolo 2107, comma 4),
- quella relativa all’assoggettamento pieno della prestazione lavorativa al potere direttivo del creditore (articolo 2104, comma 2),
- quella relativa alla facoltà di scelta del software informatico nei rapporti di telelavoro (articolo 2123, comma 3)
- quella relativa al distacco del lavoratore presso azienda diversa (articolo 2124).

MANDATO RICEVUTO

1. Occorre trovare il modo di **distinguere** il lavoro autonomo “forzato” e di fatto parasubordinato;
2. E’ necessario individuare il lavoro **economicamente dipendente**, a cui saranno applicate le norme del lavoro dipendente in caso di interruzione delle commesse.
3. I criteri per questa distinzione devono essere **oggettivi**, per evitare un’esplosione del contenzioso, e individuabili facilmente, a partire dagli archivi INPS

COSA CONDIVIDIAMO E SVILUPPIAMO:

1. Costringere le imprese che hanno comportamenti scorretti a **superare una soglia di reddito**, se non vogliono creare un legame di dipendenza e sottostare ai vincoli che ne derivano;
2. La possibilità di **assicurare tutele ai più fragili**.

COSA VOGLIAMO MODIFICARE:

1. Il problema delle garanzie non riguarda esclusivamente i monocommittenti o le finte partite iva, ma almeno tutti coloro che hanno un reddito basso
2. Se un lavoratore autonomo “vero” si ritrova in regime di monocommittenza perché ha perso altri clienti, non deve essere discriminato in quanto più costoso (il rischio della proposta Ichino è che un lavoratore monocommittente sia più costoso e per questo discriminato)
3. Non si può essere certi che gli aumenti della contribuzione non vengano detratti dai compensi dei lavoratori, quindi proponiamo una logica non punitiva, ma di **incentivazione**.

I PUNTI BASE DELLA NOSTRA PROPOSTA:

1. Intervenire con una proposta che contenga elementi **fiscali e contributivi** che:
 - **ribalti la logica attuale che spinge le imprese a pagare poco** (regime contribuenti minimi e regime inizio attività. Con i regimi attuali può essere non conveniente superare i 30.000 euro)
 - alleggerisca l'incremento contributivo con uno **sconto fiscale**
2. Consentire a chi è **genuinamente autonomo** e non in difficoltà economica di **scegliere** se:
 1. essere trattato come gli altri autonomi, senza essere danneggiato da una concorrenza in dumping (da parte di altri autonomi che pagano meno contributi)
 2. Assicurarsi un sistema di garanzie, con una contribuzione più elevata

	reddito < 30.000 euro	30.000-90.000	> 90.000
Pluricommittente	autonomo fragile	autonomo forte che può scegliere	autonomo forte
Monocommittente	economicamente dipendente (tutela licenziamento)		
	→ garantito	→ garantito / non garantito	→ non garantito

La nostra proposta:

1. individua la fattispecie del **professionista fragile**, sulla base di un criterio di fatturato (< 30.000 euro); per questa tipologia prevede un **sistema di garanzie** (contributi previdenziali parificati a quelli dei dipendenti, contributi assistenziali un po' più bassi e l'accesso a prestazioni analoghe). Il maggior costo dei contributi sarà compensato da una **più bassa incidenza delle imposte** e da una semplificazione amministrativa. Eliminazione regime dei contribuenti minimi x gestione separata.
2. Per converso, chi non rientra nel criterio precedente, si configura come **professionista forte** e potrà avere costi previdenziali **equiparati** a quelli degli **altri autonomi**. Anche il professionista forte potrà tuttavia decidere di aderire volontariamente al regime del lavoro autonomo garantito, se il suo fatturato non supera una seconda soglia (90.000 euro).

I garantiti

1. Contributi pensionistici parificati ai dipendenti e calcolati allo stesso modo (una parte teoricamente imputata al committente e una al professionista)+ contribuzione malattia, gravidanza, indennità per periodi non lavoro
2. Deduzione forfettaria del 25% (analoga al diritto d'autore) ma nessun costo attività , mentre resta deducibilità oneri (non si possono detrarre spese affitto, bollette, ma sono deducibili interessi mutuo..)
3. Piena tutela di malattia e gravidanza + indennità non lavoro
4. Il committente trattiene alla fonte tutti i contributi e ritenuta IRPEF 10%
5. Nessuna registrazione contabile
6. No studi di settore
7. No IRAP
8. no interessi su versamenti trimestrali IVA
9. Deducibilità previdenza privata analoga a quanto previsto con TFR

Per economicamente dipendenti (in aggiunta)

- Indennità in caso di interruzione delle commesse

I non garantiti

1. Contributi pensionistici parificati ai commercianti
2. Rivalsa obbligatoria del 6% del reddito
3. Inclusione nuove categorie costi deducibili: totale deducibilità formazione, connessione telefonica e internet, spese trasferta legate all'attività
4. Ammortamento breve beni alta tecnologia
5. Deducibilità previdenza privata sino al 15% dell'imponibile
6. Chiarezza sull'IRAP: criteri oggettivi che consentano senza ombra di dubbio di identificare le situazioni in cui è dovuta oppure no

Il punto di vista del “Contribuente fragile”:

- Contributi più alti in gran parte coperti dallo sconto fiscale
- Reddito un po' più basso, ma tutela molto più ampia
- Trasparenza dei compensi e quindi acquisizione di elementi per una contrattazione più efficace (si contratterebbe sul netto e non sul lordo come avviene attualmente)
- La soglia di 30.000 euro non sono un blocco da non superare, non è incentivato il “pagare poco”
- Semplificazione contabile
- Se economicamente dipendente, ha una tutela aggiuntiva in caso di perdita del principale cliente

Il punto di vista dell'autonomo forte:

- ❑ può scegliere tra un regime più costoso, ma più garantito ed un regime equiparato a quello degli altri autonomi
- ❑ Se sceglie il sistema garantito ha i vantaggi dei fragili
- ❑ Se sceglie sistema non garantito, avrà anche il vantaggio di un sistema di costi più coerente con esigenze del nuovo lavoro autonomo

Il punto di vista dell'impresa committente:

☐ ha a disposizione una modalità flessibile di lavoro, se si tratta di lavoro dipendente “mascherato”, deve superare la soglia dei 30.000 euro

Il punto di vista dello Stato:

- aumenta il gettito previdenziale
- Svantaggio fiscale, che in parte è compensato da una spinta alla crescita dei redditi ed all'emersione dal lavoro nero
- Estensione dei diritti
- Maggiore equità rispetto ad altri regimi fiscali attuali (regime dei contribuenti minimi), a favore di doppi-lavoristi e evasori